Con la sentenza n.14214/2013 la Cassazione ha stabilito che al lavoratore non spetta un risarcimento automatico per il demansionamento; al contrario, il danno da demansionamento deve essere dimostrato. Sull'argomento, i giudici di legittimità hanno chiarito che il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento del datore e non può prescindere dalla prova del pregiudizio subito.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 14214 del 05/06/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)